

## PARTE I

### Linea guida per i movimenti a carattere non commerciale, al seguito di viaggiatori, di cani e gatti tra Paesi Membri e in provenienza da Paesi Terzi

#### 1. Premessa

Il Legislatore comunitario ha inteso uniformare le condizioni di polizia veterinaria applicabili ai movimenti non commerciali (cioè non a scopo di lucro) di animali da compagnia, sia tra Stati della Comunità Europea che in provenienza dai Paesi Terzi. In precedenza queste condizioni erano disciplinate da norme nazionali, e come tali diverse da Paese a Paese, che di fatto ostacolavano la movimentazione di questi animali.

Per realizzare l'obiettivo è stato emanato il Regolamento 998/2003: alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, sono volte a proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali.

Cosa si intende per animale da compagnia? Innanzitutto sono animali *“accompagnati dal loro proprietario, o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento, non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà”*. E di quali specie? Vengono elencate nell'allegato I al regolamento e sono: cani, gatti e furetti ma anche invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, tutte le specie di uccelli (con l'esclusione dei volatili da cortile), mammiferi (roditori e conigli domestici).

Insomma molte specie, anche se alla fin fine, le movimentazioni attualmente disciplinate dal Regolamento 998/2003 sono solo quelle di: **cani gatti e furetti**.

Per gli altri animali operano a tutt'oggi le normative nazionali; condizioni uniformi potranno essere fissate in futuro dal legislatore comunitario.

Nel prosieguo di questa linea guida il termine **“animali da compagnia”** andrà riferito solo a **cani e gatti**.

In buona sostanza, con il Regolamento 998/2003, il Legislatore comunitario, considerata l'epidemiologia della rabbia nell'Europa e nel mondo, intende ridurre anche i rischi per la salute umana ed animale connessi agli spostamenti internazionali di cani e gatti al seguito di viaggiatori. Nell'ultimo decennio infatti la situazione epidemiologica della rabbia è molto migliorata sul territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia che ha imperversato nell'Europa nord-orientale a partire dagli anni '60.

Ciò ha indotto, ad esempio, Regno Unito e Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena (ovverosia di un ricovero obbligatorio dell'animale per 6 mesi prima di consentirne la libera circolazione) e ad adottare un sistema alternativo meno restrittivo e con un grado di sicurezza superiore. La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali da compagnia sul territorio della Comunità deriva dall'introduzione in provenienza da Paesi Terzi che patiscono ancora un basso livello di cultura della prevenzione e della sicurezza.

[per scaricare la mappa epidemiologica della rabbia clicca qui](#) 📄

#### 2. Riferimenti normativi e disposizioni

- Regolamento (CE) 26 maggio 2003, n. 998/2003. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) 998/2003 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale;
- Decisione 2005/91/CE della Commissione del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica;
- Decisione 2004/839/CE della Commissione del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità;
- Decisione 2004/824/CE del 1 dicembre 2004 della Commissione, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, ai sensi dell'art 8, paragrafo 4, del *Reg. (CE) n. 998/2003*;

- Decisione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi;
- D.M. 20 aprile 2005 Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del Reg. (CE) n. 998/2003;
- Direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE
- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, e successive modifiche;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 0013196/P del 17 giugno 2008 con oggetto: "movimentazione di cuccioli di animali da compagnia (in particolare cani). Informazioni circa l'effettuazione della prima vaccinazione nei confronti della rabbia";
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 14851-P-I-4.c-b/10 del 10 aprile 2006 con oggetto: "movimentazione tra paesi comunitari e introduzione dai paesi terzi di giovani cani, gatti e furetti: chiarimenti circa l'applicazione della pertinente normativa comunitaria. Concessione deroghe al Regolamento 998/2003/CE limitatamente alla movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia";
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 32719 dell'8 febbraio 2005 con oggetto: "applicazione del Regolamento 998/2003/CE. Movimentazione intracomunitaria di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi";
- Legge regionale 04.09.1990, n. 39 " Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione".

Si precisa che i testi dei provvedimenti pubblicati non costituiscono i testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

### 3. Definizioni

**Animali da compagnia:** i cani e i gatti accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.

**Controllo veterinario:** qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di origine animale o gli animali mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale

**Movimento:** qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

**Movimentazioni non commerciali:** sono ritenute tali tutte le spedizioni private che non hanno finalità commerciali e possono riguardare sia animali spediti che al seguito del viaggiatore.

**Organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto:** qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca

**Passaporto:** il documento che consente di identificare chiaramente l'animale da compagnia e contiene le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione Regolamento 998/2003;

**Scambi:** scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma.

### 4. Identificazione degli animali:

I cani devono essere identificati mediante un microchip elettronico (trasponditore).

Anche i gatti devono essere identificati ma il microchip sarà obbligatorio dal 3 luglio 2012; attualmente si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio, purchè chiaramente leggibile.

Per i cani opera in Italia il regime dell'anagrafe canina. Nella regione Friuli Venezia Giulia il sistema dell'anagrafe canina è stato istituito e disciplinato dalla legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 " Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione" e dal manuale operativo per la sua gestione informatizzata (BDR). L'anagrafe canina è stata istituita per perseguire e promuovere, in armonia con la legislazione statale, diverse finalità tra di loro concorrenti:

- la profilassi della rabbia, mediante il controllo del fenomeno del randagismo canino;
- la corretta convivenza tra uomo e animale educando verso comportamenti di tutela del benessere animale mediante la protezione da comportamenti di maltrattamento, e finanche di abbandono, penalmente perseguiti;
- l'informatizzazione dell'intero sistema mediante una banca dati regionale dedicata (BDR) allo scopo di dematerializzare, semplificando le procedure amministrative relative alla gestione e all'elaborazione dei dati in tempo reale.

Il relativo manuale operativo definisce le procedure per la gestione dell'anagrafe canina in Friuli Venezia Giulia.

In particolare, chiunque sia possessore di un cane deve iscriverlo all'anagrafe canina comunale presso l'apposito ufficio del comune di residenza. **Per possessore si intende sia il proprietario (possessore di diritto) che il detentore (possessore di fatto)**, entrambi responsabili del benessere dell'animale. Il possessore provvede all'iscrizione:

- entro il secondo mese di vita dell'animale;
- entro trenta giorni dalla data di acquisto, o di inizio della detenzione, dell'animale.

L'adempimento dell'iscrizione (che comporta l'identificazione e la registrazione in BDR) è effettuato dai veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari libero professionisti autorizzati. Il possessore del cane può rivolgersi, in libera scelta, direttamente a uno di questi professionisti presso il quale formalizza l'autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione del cane, compilando l'apposito modello 1.

**L'inoculazione del microchip è un atto medico veterinario e può essere effettuato solo da medici veterinari.**

**Nessun altro soggetto è autorizzato né all'acquisto, né all'inoculazione del microchip**

## 5. il passaporto:

In occasione dei loro movimenti, i cani e i gatti, devono essere muniti di un passaporto attestante l'identità dell'animale, la validità della vaccinazione antirabbica e delle altre misure sanitarie eventualmente previste.

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio veterinario dell'ASS previo appuntamento da richiedere telefonando ai numeri degli uffici di:

- Gradisca d'Isonzo, (0481) 92900 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, per i residenti nei comuni della sinistra Isonzo, e di Gradisca, Sagrado, Villesse e Romans;
- Gorizia, (0481) 592813 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, per i residenti nei comuni della destra Isonzo non menzionati al punto precedente.

Nel caso dei cani, il rilascio avviene previa verifica della iscrizione nell'anagrafe regionale.

[per scaricare il modello di passaporto clicca qui](#) 📄

## 6. Movimentazione di cani e gatti al seguito di viaggiatori all'interno dell'Unione europea

Per poter **uscire** dall'Italia i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori devono essere:

- identificati correttamente (per i cani è già obbligatorio il microchip);
- scortati dal passaporto correttamente compilato;
- validamente vaccinati nei confronti della rabbia. Validamente vaccinati significa che l'animale può essere movimentato solo nel periodo di durata dell'immunità che il produttore del vaccino garantisce (es. un anno).

Se la destinazione è rappresentata da Finlandia, Malta, Svezia, Regno Unito e Irlanda, oltre alla vaccinazione, è necessaria anche la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia, per accertare la presenza di un livello protettivo minimo (almeno

0,5 UI/ml). Per il prelievo per la titolazione anticorpale l'interessato può rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, almeno un mese dopo la vaccinazione e tre mesi prima dello spostamento (sei mesi per Malta).  
La titolazione deve essere eseguita e certificata dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Padova.

Alcuni Stati membri, come l'Austria, la Slovenia, la Spagna, la Francia e la Germania, hanno autorizzato i movimenti di animali **di meno di tre mesi di età non vaccinati**, purché essi abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre, da cui ancora dipendenti.

[per scaricare le condizioni sanitarie stabilite dai Paesi dell'Unione europea clicca qui](#) 📄

Per poter **entrare** (o **rientrare**) in Italia i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori devono essere:

- identificati correttamente (per i cani è già obbligatorio il microchip);
- scortati dal passaporto correttamente compilato;
- validamente vaccinati nei confronti della rabbia: validamente significa che l'animale può essere movimentato nel periodo di durata dell'immunità che il produttore del vaccino garantisce (es. un anno). Se vaccinati per la prima volta, trascorsi almeno 21 giorni dalla conclusione del protocollo vaccinale che, per certi vaccini, prevede una seconda inoculazione di richiamo trascorsi 20 giorni dalla prima
- di età non inferiore ai 3 mesi;

E' consentito l'ingresso in Italia di animali vaccinati nei confronti della rabbia **prima dei 3 mesi di età**, ma solo trascorsi 21 giorni dall'ultimazione del protocollo vaccinale. Ciò significa che, se il protocollo vaccinale prevede (foglietto illustrativo) la necessità di effettuare un richiamo, occorre che:

- siano effettuati ambedue gli interventi profilattici (il primo e il richiamo);
- siano trascorsi almeno 21 giorni dal richiamo.

La vaccinazione antirabbica è registrata sul passaporto dal veterinario pubblico o privato che l'ha eseguita.

**Riassumendo, possono essere introdotti in Italia anche animali vaccinati nei confronti della rabbia prima dei 3 mesi di età sempre che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla data di completamento del protocollo in vigore nello Stato membro di provenienza, mentre sono escluse le introduzioni di animali non vaccinati, a prescindere dall'età.**

## 7. Movimentazione di cani e gatti al seguito di viaggiatori da o verso Paesi Terzi

I requisiti sanitari per i movimenti da e verso i Paesi Terzi sono riassunti nella tabella che segue:

ELENCO PAESI TERZI	PASSAPORTO	CERTIFICATO SANITARIO (vedi nota 1)	VACCINAZIONE ANTIRABBICA	TITOLAZIONE ANTICORPI
<b>Andorra (AN)</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesto</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesta</b>
Antigua e Barbuda (AG)	SI	SI	SI	non richiesta
Antille olandesi (AN)	SI	SI	SI	non richiesta
Argentina (AR)	SI	SI	SI	non richiesta
Aruba (AW)	SI	SI	SI	non richiesta
Australia (AU)	SI	SI	SI	non richiesta
Bahrein (BH)	SI	SI	SI	non richiesta
Barbados (BB)	SI	SI	SI	non richiesta
Bermuda (BM)	SI	SI	SI	non richiesta
Bielorussia (BL)	SI	SI	SI	non richiesta
Bosnia-Erzegovina (BA)	SI	SI	SI	non richiesta
Canada (CA)	SI	SI	SI	non richiesta
Cile (CL)	SI	SI	SI	non richiesta
Città del Vaticano (VA)	SI	SI	SI	non richiesta
Croazia (HR)	SI	SI	SI	non richiesta
Emirati Arabi Uniti (AE)	SI	SI	SI	non richiesta
Federazione russa (RUS)	SI	SI	SI	non richiesta
Figi (FJ)	SI	SI	SI	non richiesta
Giamaica (JM)	SI	SI	SI	non richiesta
Giappone (JP)	SI	SI	SI	non richiesta
Hong Kong (HK)	SI	SI	SI	non richiesta
Islanda (IS)	SI	SI	SI	non richiesta
Isola Ascension (AC)	SI	SI	SI	non richiesta
Isole Cayman (KY)	SI	SI	SI	non richiesta
Isole Falkland (FK)	SI	SI	SI	non richiesta
Isole Vergini britanniche (VG)	SI	SI	SI	non richiesta
<b>Liechtenstein (LC)</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesto</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesta</b>
Malaysia (MY)	SI	SI	SI	non richiesta
Mauritius (MU)	SI	SI	SI	non richiesta
Mayotte (YT)	SI	SI	SI	non richiesta
Messico (MX)	SI	SI	SI	non richiesta
Monaco (MC)	SI	SI	SI	non richiesta
Montserrat (MS)	SI	SI	SI	non richiesta
<b>Norvegia (N)</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesto</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesta</b>

Nuova Caledonia (NC)	SI	SI	SI	non richiesta
Nuova Zelanda (NZ)	SI	SI	SI	non richiesta
Polinesia francese (PF)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint Kitts e Nevis (KN)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint Vincent e Grenadine (VC)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint-Pierre e Miquelon (PM)	SI	SI	SI	non richiesta
<b>San Marino (SM)</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesto</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesta</b>
Sant'Elena (SH)	SI	SI	SI	non richiesta
Santa Lucia (LC)	SI	SI	SI	non richiesta
Singapore (SG)	SI	SI	SI	non richiesta
Stati Uniti d'America - Guam (US)	SI	SI	SI	non richiesta
<b>Svizzera (CH)</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesto</b>	<b>SI</b>	<b>non richiesta</b>
Taiwan (TW)	SI	SI	SI	non richiesta
Trinidad e Tobago (TT)	SI	SI	SI	non richiesta
Vanuatu (VU)	SI	SI	SI	non richiesta
Wallis e Futuna (WF)	SI	SI	SI	non richiesta
altri Paesi Terzi non elencati	SI	SI	SI	richiesta (titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento)

**Nota 1:**

il certificato veterinario è rilasciato dalla SOC di Sanità Pubblica Veterinaria previo appuntamento da richiedere telefonando ai numeri degli uffici di:

- Gradisca d'Isonzo, (0481) 92900 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, per i residenti nei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Gradisca, Sagrado, Villesse e Romans;
- Gorizia, (0481) 592813, 92900 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, per tutti gli altri comuni.

**Il certificato veterinario ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.**

[per scaricare il certificato veterinario clicca qui](#) 📄

**Nota 2:**

per i Paesi Terzi che non sono indicati nella tabella (es. Serbia, Ucraina, Cina, India, Egitto, Tunisia e Marocco) ovvero sia quelli a più elevato rischio sanitario nei confronti della rabbia, è stata posta una ulteriore **condizione, molto importante: oltre che** vaccinati gli animali devono anche essere **sottoposti alla titolazione degli anticorpi per accertare la presenza di un livello protettivo minimo (maggiore o pari a 0,5 UI/ml).**

La titolazione deve essere effettuata:

- solo da un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea su un campione di sangue prelevato dall'animale da un veterinario almeno 30 giorni dopo la vaccinazione;
- almeno 3 mesi prima del movimento (non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione).

**Non è necessario ripetere al titolazione sugli animali già sottoposti a questo esame e successivamente rivaccinati agli intervalli previsti dal protocollo (foglietto illustrativo) del vaccino utilizzato (es. 1 richiamo all'anno).**

[per scaricare l'elenco dei laboratori dei Paesi Terzi clicca qui](#) 📄

L'elenco dei laboratori riconosciuti è, inoltre, reperibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)

**8. illecita di animali da compagnia**

La legge 4 novembre 2010, n. 201 ha previsto il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

Chiunque introduce nel territorio nazionale cani, gatti e furetti privi di sistemi per l'identificazione individuale (microchip) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto (art. 5, comma 1).

Chiunque introduce nel territorio nazionale gli stessi animali in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente sopra indicati (es. vaccinazione e i requisiti sanitari indicati nella tabella di cui sopra), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente (art. 5, comma 2).

Alle sanzioni di cui sopra è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dalla legge.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se i cani, gatti o furetti hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie (art. 5, comma 4).

## 9. Il cane e la legge: viaggiare in regola con il Codice della strada

Il trasporto di animali non effettuato in condizioni di sicurezza espone guidatore e passeggeri ad un concreto rischio, al quale si aggiunge anche la possibilità che a loro volta cani o gatti possano ferirsi nel corso di un incidente.

Un recente studio effettuato da *AAA Foundation for Traffic Safety* in collaborazione con Kurgo, società di prodotti da viaggio per animali domestici (agosto 2010), nel corso del quale sono stati intervistati 1.000 proprietari di cani, ha evidenziato, a questo proposito, che:

- circa un terzo dei proprietari ammettono di essere stati distratti mentre erano alla guida;
- il 21% dei proprietari ha permesso al cane di saltare loro in grembo;
- il 5% dei proprietari gioca con il proprio cane quando è al volante.

Questi e altri comportamenti sono in grado di distrarre il guidatore aumentando il rischio di incidenti. **Secondo i dati acquisiti da AAA Foundation for Traffic Safety il solo fatto di distogliere lo sguardo dalla strada per 2 secondi è in grado di raddoppiare il rischio di incidenti.**

Il trasporto degli animali da compagnia, dei cani in particolare, in condizioni di sicurezza non ha, comunque, il solo fine di rispettare le disposizioni di legge; altrettanto importante, infatti, è l'esigenza di tutelare la loro sicurezza e salute.

Il codice della strada vieta (art. 169) il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida: in auto il conducente deve avere, infatti, la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie. E' quindi vietato il trasporto di cani e gatti (e più in generale di tutti gli animali domestici):

- in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida (quindi è raccomandabile che l'animale sia tenuto da un eventuale passeggero o, in presenza del solo conducente, trattenuto con le apposite cinture di sicurezza o, meglio ancora, in apposita gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore, appositamente separato dal posto di guida da una rete o da altro analogo dispositivo);
- in numero superiore a uno. In questo caso, gli animali devono essere sempre custoditi in apposita gabbia o contenitore oppure custoditi nel vano posteriore appositamente separato dal posto di guida da una rete o da altro analogo dispositivo.

Qualora questi dispositivi siano installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (la Motorizzazione Civile)

Chi viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00 alla quale si aggiunge, come sanzione accessoria, il decurtamento di 1 punto dalla patente di guida

## 10. Alcuni consigli per un viaggio confortevole

I cani e i gatti, come molti animali da compagnia, sono in grado di provare sensazioni di benessere e gioia oppure di disagio e tristezza.

Le situazioni piacevoli o di vero relax possono renderli euforici, socievoli limitando o eliminando comportamenti aggressivi. Al contrario situazioni spiacevoli e di forte stress, oltre a poter procurare loro vere e proprie malattie psicosomatiche e comportamentali, possono renderli aggressivi o, al contrario, depressi, portandoli, talvolta ad appartarsi o a reagire in modo non usuale e atipico.

Il trasporto in automobile può costituire un evento stressante, e deve pertanto, come per le persone, essere organizzato nel migliore dei modi ed effettuato nelle condizioni il più possibile confortevoli per il corpo che per la mente.

A questo proposito alcune utili precauzioni possono essere, ad esempio, quelle di abituarli già da cuccioli a salire in auto. Per evitare reazioni da paura, è preferibile che il primo approccio avvenga con il veicolo a motore spento. E' preferibile procedere a questi piccoli esperimenti tenendo l'animale a digiuno.

In un secondo momento l'animale può essere abituato allo spostamento con percorsi brevi e, solo in seguito, con viaggi di più lunga durata.

In questo caso è necessario adottare anche delle precauzioni per la guida: viaggiare a velocità moderata e costante, cercando di evitare le brusche frenate e le accelerazioni improvvise, tenere aperto parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso dell'aria fresca.

E' importante, invece, evitare che gli animali sporgano il muso dal finestrino: l'esposizione all'aria, in particolare se fredda, è infatti spesso causa di congiuntiviti e/o otiti.

Se i tragitti sono brevi è meglio lasciare l'animale a digiuno. Se il viaggio è lungo è preferibile somministrargli un piccolo pasto e fare soste frequenti (ogni due o tre ore) per permettergli di rilassarsi e di bere un po' d'acqua (ma non in quantità eccessiva perché può favorire il vomito).

Anche gli animali possono, inoltre, soffrire di mal d'auto o chinetosi, che si manifesta quando il cervello riceve stimoli discordanti dagli organi di equilibrio.

Questo disturbo può interessare cani di tutte le età con una maggiore incidenza nei cuccioli e nei soggetti di giovane età (un cane su sei: più del 17%).

Quali sono i sintomi? Sono quelli classici che caratterizzano anche il mal d'auto delle persone: il cane dimostra una sensazione di malessere generalizzato, una salivazione particolarmente abbondante, affanno, eruttazione e, infine, vomito.

Il disagio dell'animale può manifestarsi ancor prima di entrare in macchina a causa del ricordo di esperienze precedenti (anticipazione). E' quindi necessario prestare attenzione al suo comportamento al momento di salire in macchina: se si dimostra riottoso o comunque nervoso, può dipendere dal fatto che soffre di mal d'auto, anche se magari non è mai arrivato a sviluppare tutti i sintomi, compresi la nausea e il vomito.

Questa condizione è in grado di togliere piacere al viaggio, trasformandolo talvolta in una esperienza particolarmente stressante e financo pericolosa sia per il cane che per il suo proprietario.

Il problema del mal d'auto può essere affrontato mettendo in atto gli accorgimenti sopra ricordati, che contribuiscono a ridurre il disagio del cane.

Se nonostante tutte le accortezze adottate il cane (o il gatto) continuano a manifestare sintomi di chinetosi potrebbe essere necessaria una terapia farmacologica, che deve essere prescritta dal veterinario: farmaci efficaci, sicuri e privi di effetti indesiderati quali l'apatia o la sonnolenza.

## **11. Il trasporto in condizioni incompatibili con il benessere dell'animale.**

Si sono già verificate circostanze in cui, per trascuratezza o per negligenza del detentore, un animale è stato lasciato solo all'interno di un veicolo, circostanze giudicate dall'Autorità Giudiziaria come produttive di sofferenza fisica, con pregiudizio della salute (esposto ad una temperatura troppo alta) ma anche psichica e come tali integranti il reato di maltrattamento.

Tali situazioni, sono state punite ai sensi dell'art. 727 CP che sanziona la condotta di chi, con dolo o con colpa, vale a dire per negligenza o imprudenza, alternativamente incrudelisce verso animali senza necessità; li abbandona, li sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili; li adopera in giochi o lavori insostenibili, ma anche, ed è il caso sopra riportato, li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura.

Si raccomanda pertanto di avere la massima attenzione e cura dell'animale durante il viaggio e le soste!

## **12. Introduzioni da Paesi Terzi per motivi gravi e/o urgenti**

In presenza di gravi e/o urgenti motivi, vi è la possibilità di introdurre in Italia da Paesi Terzi, cani e gatti (al seguito di viaggiatori) non completamente in regola con le disposizioni sopra descritte.

In questi casi, è possibile ottenere dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (centralino 06.5994) un'apposita deroga che prevede:

- l'invio a destinazione in vincolo sanitario da parte di un Posto di Ispezione Frontaliero della Comunità Europea;
- l'isolamento domiciliare sotto controllo ufficiale dei servizi veterinari della ASS per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti dal Regolamento n. 998/2003.

La deroga è concessa previo parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria n. 2 "Isontina".

Questa possibilità è stata predisposta per tener conto dell'elevato valore affettivo degli animali da compagnia, salvaguardando però in ogni caso la salute pubblica e il benessere degli animali dai possibili rischi di queste introduzioni, anche considerato che la rispedizione degli stessi non sempre è effettivamente praticabile e che nel nostro Paese ne è vietata la soppressione.

**Considerata la complessità e la non esaustività delle indicazioni contenute nella presente linea guida in relazione alle molteplici fattispecie concrete, gli interessati possono contattare preventivamente l'autorità veterinaria del luogo di partenza per acquisire ulteriori informazioni utili alla predisposizione del viaggio, evitando così di trovarsi nella situazione paradossale dell'immagine.**